



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>105</u>	del <u>21 APR. 2026</u>
Oggetto:	Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI.
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva CONI;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

105

Riunione del

21 APR. 2026**VISTA**

la nota del 19 marzo 2026 con la quale la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Federale;

RILEVATO

che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio approvato dal Consiglio Federale.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

ALL. 1

21 APR. 2026

Roma, 14 aprile 2026

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia Sportiva ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con nota del 19 marzo 2026, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia Sportiva approvato dal Consiglio Federale.

Il predetto Regolamento è stato emendato con la modifica a vari articoli, e l'introduzione di un nuovo articolato del quale si evidenziano di seguito i contenuti.

All'articolo 18 bis, rubricato con Violazione degli obblighi dell'atleta di interesse nazionale, sono state inserite le violazioni e le sanzioni comminate a carico del predetto atleta.

All'articolo 18 ter, rubricato con Violazione degli obblighi inerenti alla disciplina degli sponsor, si sono stabiliti a carico dei tesserati i divieti in materia di sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità e/o sfruttamento della propria immagine senza l'autorizzazione del Consiglio federale, e sono state indicate le corrispondenti sanzioni disciplinari.

Con l'articolo 52 bis, rubricato con Atti di violenza di genere, si sono fissate le pene che vengono irrogate ai tesserati per la violazione dei divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del d. lgs. 11/04/2006 n. 198, e le sanzioni per la commissione di una serie di 13 reati, per i quali i citati tesserati siano stati condannati in via definitiva.

Mediante l'articolo 70 bis, rubricato con Provvedimenti di clemenza, si è stabilito che i provvedimenti di clemenza potranno essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia del CONI.

All'articolo 95 bis, rubricato con Commissione di Esperti (DOPS), è stata prevista la composizione di tale Commissione, con il compito di assicurare il buon andamento delle manifestazioni per il rispetto di tutte le norme previste da vari Regolamenti e disposizioni federali.

Infine, con l'articolo 103 bis, rubricato con Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso, si sono esplicitate le disposizioni per il deposito del ricorso al Tribunale Federale.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FISG

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

(MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 113 DEL 13/06/2025)



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Sommario

Sommario.....	1
TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	5
Articolo 1 - Affiliati e tesserati - Doveri ed obblighi	5
Articolo 2 - Responsabilità disciplinare	6
Articolo 3 - Scriminante o attenuante della responsabilità degli enti affiliati	6
Articolo 4 - Comunicazioni degli atti	6
Articolo 5 - Organi di giustizia e gli altri soggetti dei procedimenti	7
Articolo 6 - Pubblicazione delle decisioni degli Organi di giustizia	8
Articolo 7 - Segreteria degli Organi di giustizia e della Procura Federale presso la Federazione	9
Articolo 8 - Contributo per l'accesso alla giustizia	10
Articolo 9 - Diritto di agire dinnanzi gli organi di giustizia e gratuito patrocinio	10
Articolo 10 - Intervento del Terzo	11
Articolo 11 - Condanna alle spese e lite temeraria	11
Articolo 12 - Principi del processo sportivo	11
Articolo 13 - Termini	12
Articolo 14 - Sospensione feriale dei termini	12
TITOLO II CODICE DISCIPLINARE.....	12
CAPO I INFRAZIONI	13
Articolo 15 - Infrazioni disciplinari	13
Articolo 16 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria	13
Articolo 16 bis - Inosservanza della disciplina in materia di premio di tesseramento e indennità di formazione	13
Articolo 17 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali	13
Articolo 18 - Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni	14
Articolo 18 bis - Violazione degli obblighi dell'atleta di interesse nazionale	14
Articolo 18 ter - Violazione degli obblighi inerenti la disciplina degli sponsor	16
Articolo 19 - Illecito Sportivo e Frode Sportiva	16
Articolo 19 bis - Divulgazione di informazioni riservate	17
Articolo 20 - Responsabilità per abusi, violenze e discriminazioni	17
Articolo 21 - Doping	18
Articolo 22 - Divieto di effettuare scommessa	18
Articolo 23 - Manifestazioni atipiche	18
Articolo 24 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti ed ai provvedimenti della federazione	18
Articolo 25 - Violazione del vincolo sportivo	18
Articolo 26 - Violazione dei principi fondamentali	19
Articolo 27 - Convocazione degli atleti	19
Articolo 27 - Divieto dei dirigenti sociali di ricoprire la medesima carica	19
Articolo 28 - Infrazioni commesse da soggetti non aderenti alla F.I.S.G.	19
Articolo 29 - Punibilità	19
CAPO II SANZIONI	20
Articolo 30 - Tipologia delle sanzioni In un'ottica pratica e funzionale sono state ridotte le tipologie di sanzioni	20
Articolo 31 - Diffida e Censura	21



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Articolo 32 - Ammenda.....	21
Articolo 33 - Inadempimento delle sanzioni pecuniarie.....	22
Articolo 34 - Squalifica agonistica.....	22
Articolo 35 - Squalifica del campo.....	23
Articolo 36 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo.....	23
Articolo 37 - Penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre.....	24
Articolo 38 - Perdita della gara.....	24
Articolo 39 - Retrocessione alla serie inferiore.....	24
Articolo 40 - Esclusione dell'affiliato dal campionato o da altre manifestazioni del calendario federale.....	25
Articolo 41- Espulsione del tesserato dalla manifestazione.....	25
Articolo 42 - Esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale e recepimento provvedimenti delle Federazioni Internazionali.....	25
Articolo 43 - Retrocessione in classifica nelle competizioni individuali.....	25
Articolo 44 - Confisca dei premi.....	26
Articolo 45 - Non assegnazione o revoca di un titolo.....	26
Articolo 46 - Sospensione da ogni attività federale.....	26
Articolo 47 - Inibizione temporanea da cariche federali.....	27
Articolo 48 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali.....	27
Articolo 49 - Sospensione temporanea dall'attività di Ufficiate di gara.....	27
Articolo 50 - Cancellazione dagli Albi degli Ufficiali di Gara.....	27
Articolo 51 - Radiazione.....	27
Articolo 52 - Sospensione in pendenza di condanne per i delitti indicati nell'allegato A del codice di comportamento sportivo e delitti contro la persona.....	27
Articolo 52 bis - Atti di violenza di genere.....	28
Articolo 53 - Modalità di esecuzione delle sanzioni.....	28
Articolo. 54 - Esecuzione della squalifica.....	29
CAPO III DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	29
Articolo 55 - Criteri per la determinazione dalle sanzioni.....	29
Articolo 56 - Tentativo e desistenza volontaria.....	30
Articolo 57 - Circostanze aggravanti.....	30
Articolo 58 - Concorso di più circostanze aggravanti.....	31
Articolo 59 - Circostanze attenuanti.....	31
Articolo 60 - Concorso di più circostanze attenuanti.....	31
Articolo 61 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.....	31
Articolo 62 - Valutazione delle circostanze.....	32
Articolo 63 - Concorso di due o più infrazioni.....	32
Articolo - 64 Recidiva.....	32
Articolo 65 - Il Casellario Federarle.....	33
CAPO IV CAUSE DI ESTINZIONE.....	33
Articolo 66 - Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni.....	33
Articolo 67 - Prescrizione.....	33
Articolo 68 - Amnistia.....	34
Articolo 69 - Indulto.....	35
Articolo 70 - Grazia.....	35
Articolo 70 bis - Provvedimenti di clemenza.....	35
Articolo 71 - Riabilitazione.....	35
TITOLO III NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO.....	36



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



CAPO I GIUDICI	36
Articolo 72 - Organi di giustizia	37
Articolo 73 - poteri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale	37
Articolo 74 - Mezzi di prova. Prova televisiva e formalità procedurali	38
Articolo 75 - Testimonianza	39
Articolo 76 - Riunione e separazione dei procedimenti	40
Articolo 77 - Competenza	40
Articolo 78 - Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento	40
Articolo 79 - Astensione	40
Articolo 80 - Ricusazione	41
CAPO II IL PROCURATORE FEDERALE	42
Articolo 81 - Procuratore federale	42
Articolo 82 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale	43
Articolo 83 - Procedure per Deferimenti	43
Articolo 84 - Richiesta di archiviazione	44
Articolo 85 - Riapertura delle indagini	45
Articolo 86 - Esercizio dell'azione disciplinare	45
Articolo 87 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	45
Articolo 88 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	46
Articolo 89 - Nomina Organo Inquirente e Requirente	46
Articolo 90 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, con la Procura Antidoping e con l'Autorità Giudiziaria	46
Articolo 91 - Registro dei procedimenti	48
CAPO III L'INCOLPATO	48
Articolo 92 - Assunzione della qualità di incolpato	48
Articolo 93 - Difensore dell'incolpato	48
TITOLO IV IL PROCEDIMENTO CAUTELARE	49
Articolo 94 - Misure cautelari	49
TITOLO V IL GIUDIZIO	50
CAPO I PROCEDIMENTI DI 1° GRADO	50
SEZIONE I IL GIUDICE UNICO SPORTIVO	50
Articolo 95 - Il Giudice Unico Sportivo	50
Articolo 95 bis - Commissione di esperti (DOPS)	51
Articolo 96 - Istanza degli Interessati	51
Articolo 97 - Fissazione della data di decisione	52
Articolo 98 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati	52
Articolo 99 - Pronuncia del Giudice Unico Sportivo	52
SEZIONE II TRIBUNALE FEDERALE	52
Articolo 100 - Il Tribunale federale	52
Articolo 101 - Competenze del Tribunale federale	53
Articolo 102 - Avvio del procedimento	53
Articolo 103 - Fissazione dell'Udienza	54
Articolo 103 bis - Fissazione dell'Udienza a seguito di ricorso	54
Articolo 104 - Udienza	55
Articolo 105 - Assunzione delle prove	55
Art. 106 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	56



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Art. 107 - Accesso ai mezzi di informazione 56

CAPO II IMPUGNAZIONI 57

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 57

Articolo 108 - Regole generali 57

Articolo 109 - Forma e presentazione dell'Impugnazione 57

SEZIONE II LA CORTE FEDERALE D'APPELLO 57

Articolo 110 - La Corte Federale d'Appello 57

Articolo 111 - Giudizio dinanzi alla Corte Federale d'Appello 58

SEZIONE III LA CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO 59

Articolo 112 - Giudizio innanzi alla Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello 59

Articolo 113 - Reclamo al Giudice Unico Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello con procedura d'urgenza 60

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI 61

Articolo 114 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi 61

Articolo 115 - Sentenze dell'autorità giudiziaria 62

Articolo 116 - Deliberazione 63

CAPO IV REVISIONE E REVOCAZIONE 63

Articolo 117 - Casi di revisione e revocazione 63

TITOLO V PROCEDIMENTO ARBITRALE 64

Articolo 118 - Osservanza obbligatoria 64

Articolo 119 - Procedimento 64

Articolo 120 - Costituzione del Collegio 65

Articolo 121 - Convocazione e procedimento 65

Articolo 122 - Procedura e deliberazione 66

Articolo 123 - Inoppugnabilità ed esecuzione 67

Articolo 124 - Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale 67

Articolo 125 - Rapporti col Codice di giustizia sportiva 67

Articolo 126 - Entrata In vigore 67



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Affiliati e tesserati - Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali, di tutte le disposizioni dell'Ordinamento Sportivo, nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione, anche laddove fossero stati autorizzati a partecipare a competizioni internazionali che si svolgano anche fuori dal territorio italiano.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI, il Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo, il Codice Etico della FISG, il Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati (c.d. "Regolamento Safeguarding"), le Linee Guida Prevenzione Contrasto Abusi. (c.d. "Safeguarding Policy") ed i provvedimenti del Safeguarding Officer.
3. Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva ad ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito e frode sportiva, dall'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della FISG gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali. Allo stesso modo, gli atleti invitati a prendere parte a Galà, manifestazioni ed esibizioni in occasione dei Campionati italiani in virtù della loro posizione in classifiche di rendimento, sono tenuti a rendersi disponibili analogamente a quanto previsto dai Regolamenti delle Federazioni internazionali e nazionali.
5. L'affiliato ed i tesserati che commettono infrazione delle norme federali o che contravvengono agli obblighi ed ai divieti di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
6. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere da nessuno invocate quali scusanti dal momento dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet Federale.
7. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta, a far data dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito internet federale.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Articolo 2 - Responsabilità disciplinare

1. Tutti i tesserati rispondono personalmente delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
2. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili, per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati e solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri volontari, accompagnatori e sostenitori.
3. Gli affiliati si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
4. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
5. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle associazioni e società affiliate, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.
6. Gli affiliati sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di qualsiasi forma di discriminazione attribuita ai propri tesserati. Essi sono altresì responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.
7. La responsabilità è attenuata se l'affiliato faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili per far cessare i cori e le manifestazioni di violenza o di qualsiasi forma di discriminazione.
8. Gli affiliati sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenze o ne costituiscano apologia.

Articolo 3 - Scriminante o attenuante della responsabilità degli affiliati

1. In caso di comportamenti discriminatori di ogni genere, violenze, molestie ed in generale di qualsiasi forma di prevaricazione posti in essere dal tesserato in violazione del Codice di comportamento del CONI, delle norme Federali e relative disposizioni di attuazione, del Codice etico FISG, delle Linee Guida per la prevenzione contrasto e abusi, il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dall'affiliato a tutela dei comportamenti discriminatori, al fine di escludere o attenuare la responsabilità degli affiliati di cui al precedente articolo.

Articolo 4 - Comunicazioni degli atti

1. Salvo diversa esplicita indicazione, tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



- partecipazione in forme diverse, sono comunicati utilizzando sistemi di posta elettronica certificata,
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati al tesserato all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure all'indirizzo di residenza o domicilio fornito all'atto di tesseramento.
 3. Qualora l'interessato, all'atto di instaurazione del procedimento disciplinare, non risulti tesserato, l'avvio del procedimento disciplinare va comunicato all'ultimo indirizzo di posta elettronica certificata o di residenza o di domicilio fornito al momento del tesseramento. Nel caso in cui non si disponga dei suddetti dati, ovvero risultino non più utilizzabili, l'avvio del procedimento disciplinare va comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, Associazione o Ente di appartenenza dell'ultimo tesseramento. La Società, Associazione o Ente di appartenenza ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione della comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato da parte della Società, Associazione o Ente di appartenenza, quest'ultimi sono puniti con la sanzione pecuniaria che va da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro, fino alla revoca dell'affiliazione, salvo che venga fornita la prova di oggettiva impossibilità o irreperibilità del tesserato destinatario della comunicazione stessa.
 4. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
 5. È comunque onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale intendano ricevere le comunicazioni. In difetto le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
 6. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

Articolo 5 - Organi di giustizia e gli altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia ai sensi dello Statuto:
 - a) il Giudice Unico Sportivo
 - b) il Tribunale Federale
 - c) la Corte Federale d'Appello e Corte Sportiva d'Appello.

Presso gli organi di giustizia agisce il Procuratore Federale da un Sostituto e da eventuali collaboratori, qualora nominati.

2. Gli organi di giustizia e la Procura Federale sono istituiti presso la sede della FISG
3. Gli organi di giustizia indicati dallo Statuto Federale e i rappresentanti della Procura svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed indipendenza ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



organi che li hanno designate.


4. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie del regolamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni;
 - c) qualsiasi comportamento contrario al Codice etico della FISG, nonché alle disposizioni emanate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione ed in generale di tutti i provvedimenti del *Safeguarding Officer* e degli organi Federali in materia di contrasto alla violenza, discriminazione e qualsiasi forma di abuso prevista dalle disposizioni Federali
 - d) qualsiasi controversia devoluta loro dallo Statuto federale, dai regolamenti federali,
5. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
6. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la FISG è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
8. Ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

Articolo 6 - Pubblicazione delle decisioni degli Organi di giustizia.

1. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono comunicate senza indugio alle parti interessate all'indirizzo pec



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



conosciuto o comunicato nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Le decisioni sono altresì pubblicate e conservate per almeno un anno nel sito *web* della Federazione, in apposita sezione di agevole accesso ai sensi del successivo comma 3.

2. Il provvedimento che definisce il giudizio viene reso noto in udienza dal Presidente mediante lettura del dispositivo, con la facoltà di prevedere un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il deposito delle motivazioni, nei casi di complessità della questione.
3. I provvedimenti che definiscono il giudizio, sono depositati nella Segreteria del Giudice che li ha pronunciati. La Segreteria procede immediatamente, ai sensi del comma 1 del presente articolo, alla pubblicazione sul sito *web* della Federazione dell'estratto del provvedimento contenente:
 - a) l'organo di Giustizia che emette il provvedimento
 - b) la data dell'udienza della decisione,
 - c) i nominativi delle parti ed in caso di tesserati, dell'ente affiliato di appartenenza,
 - d) il numero e l'anno del provvedimento e del procedimento,
 - e) la data di deposito del provvedimento motivato,
 - f) le sanzioni applicate.
4. In un'apposita banca dati saranno altresì pubblicati integralmente tutti i provvedimenti decisori, epurati dei riferimenti alle generalità ed ai dati personali delle parti, per garantire il libero accesso ai dispositivi motivati.
5. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno della ricezione della comunicazione formale del provvedimento motivato alle parti interessate, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. La pubblicazione delle decisioni degli Organi di Giustizia Deve essere conforme alla Legislazione emanata in materia di Protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Segreteria degli Organi di giustizia e della Procura Federale presso la Federazione

1. Presso la Segreteria Generale, sotto il diretto coordinamento del Segretario Generale, è istituito l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia
2. Il Segretario Generale, individua uno o più soggetti, in possesso di idonee competenze, cui demandare tutti gli oneri ed adempimenti previsti dal presente Regolamento di Giustizia.
3. L'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia:
 - a) assiste il Procuratore Federale nella fase delle indagini,
 - b) cura il rilascio delle copie eventualmente richieste dagli interessati a loro spese,
 - c) iscrive nel registro dei procedimenti i fatti/atti che integrano gli illeciti ai sensi del presente Regolamento e ne cura l'aggiornamento,

[Handwritten signature]



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



- d) cura la formazione del fascicolo dell'ufficio e ne garantisce la conservazione,
- e) trasmette il fascicolo delle indagini agli organi di giustizia a seguito dell'esercizio dell'azione disciplinare,
- f) cura la tenuta e l'aggiornamento del Casellario Federale,
- g) cura tutte le comunicazioni alle parti previste dal presente regolamento o richieste dagli organi di giustizia;
- h) cura la pubblicazione di tutti i provvedimenti di giustizia sul sito web della Federazione, esercitando eventuali ulteriori adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Spettano all'Ufficio della Segreteria Generale tutte le competenze attribuite dal presente Regolamento e, in generale, dalle disposizioni federali.

Articolo 8 - Contributo per l'accesso alla giustizia

1. Tutti i ricorsi ed i reclami, in qualsiasi stato e grado di giudizio sportivo, sono gravati dal contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
2. Il versamento del contributo è obbligatorio e deve essere effettuato contestualmente alla trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva.
3. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio.
4. Il versamento deve essere attestato allegando la copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente di pagamento, in uno al ricorso o reclamo il ricorso o il reclamo.
5. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
6. Il Consiglio Federale determina annualmente la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e le relative modalità di versamento. In mancanza di determina annuale del Consiglio Federale, si intendono confermati gli importi già approvati e vigenti.

Articolo 9 - Diritto di agire dinnanzi gli organi di giustizia e gratuito patrocinio

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti legittimati dalla FISG, il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale ed in generale nell'ordinamento sportivo, a pena di inammissibilità
3. Chiunque abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento ha l'obbligo di farne denuncia mediante segnalazione scritta indirizzata al Procuratore Federale.
4. La denuncia deve essere sottoscritta personalmente dal denunciante e deve indicare il fatto, le generalità



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralitica riconosciuta dal
Comitato Nazionale Paralimpico

del tesserato indicato come responsabile della violazione, le eventuali fonti di prova, e le eventuali generalità dei testimoni.

5. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ad eccezione delle eventuali segnalazioni anonime pervenute al Safeguarding Officer che integrino illeciti perseguiti ai sensi del presente Regolamento.
6. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, gli affiliati e i tesserati potranno avvalersi dell'ufficio per il gratuito patrocinio istituito presso il CONI sulla base delle modalità annualmente stabilite dal Consiglio federale.

Articolo 10 - Intervento del Terzo

1. Il terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima della data fissata per l'udienza a pena di inammissibilità.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Articolo 11 - Condanna alle spese e lite temeraria

1. Il giudice, se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500,00 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala la circostanza al procuratore federale.
3. Tutti gli Organi federali debbono concorrere nell'ambito delle rispettive competenze al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
4. Se è accertato con provvedimento disciplinare che un risultato deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la corte di una frode o di un illecito sportivo, nessuno può trarre direttamente da esso beneficio.

Articolo 12 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica e va comunicata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.
6. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
7. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia in ambito sportivo.

Articolo 13 - Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono ordinatori se non diversamente stabilito.
2. L'inosservanza dei termini perentori previsti per il deposito del ricorso o del reclamo determina l'inammissibilità.
3. Qualora un termine cada in un giorno festivo, la scadenza per il deposito degli atti viene automaticamente prorogata al giorno immediatamente successivo non festivo.
4. Il giorno del sabato non è considerato festivo, fatte salve le feste indicate nel calendario civile nazionale.

Articolo 14 - Sospensione feriale dei termini

1. Tutti i termini previsti nel presente Regolamento per gli Organi di Giustizia e per la Procura Federale sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno solare e il decorso dei suddetti termini riprende dal successivo 1° settembre.
2. Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo. La sospensione dei termini non si applica nel caso di richiesta di applicazione di misura cautelare.
3. La sospensione dei termini non si applica in tutti i casi in cui, su richiesta del Procuratore Federale ovvero dell'incolpato o del suo difensore, il Tribunale Federale o la Corte Federale d'Appello, dichiarino che il provvedimento ovvero gli atti di indagine rivestono carattere di urgenza e non differibilità.

TITOLO II CODICE DISCIPLINARE



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



CAPO I INFRAZIONI

Articolo 15 - Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento
2. Gli organi giudicanti possono infliggere la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Articolo 16 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia previsto dallo Statuto o della clausola compromissoria, qualora pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le affiliate; alla squalifica agonistica da una a 10 giornate di campionato o di altra competizione a squadre o individuale per gli atleti e per gli allenatori, nonché alla sospensione da ogni attività federale per un periodo che va da un mese e fino ad un anno per tutte le altre persone fisiche tesserate.

Articolo 16 bis - Inosservanza della disciplina in materia di premio di tesseramento e indennità di formazione

1. Nella disciplina dell'Hockey, tutti gli affiliati partecipanti ai campionati federali hockey sono tenuti a corrispondere il premio di tesseramento o l'indennità di formazione secondo le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento (RAT)
2. Il premio di tesseramento o l'indennità di Formazione dovrà essere reinvestito dagli affiliati nel perseguimento di fini sportivi.
3. La violazione degli obblighi indicati nei commi precedenti e nell'art. 32 del RAT è sanzionata con l'ammenda che va da Euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00) in proporzione all'importo del premio di tesseramento o dell'indennità di formazione.

Articolo 17 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che rende pubblicamente dichiarazioni che ledano la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali, è punito con la censura e la sospensione da ogni attività federale a partire da tre mesi sino alla radiazione o con l'ammenda che va da 500,00 Euro (cinquecento/00) e fino a 2.000,00 Euro (duemila/00), anche cumulativamente.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. L'affiliato è responsabile delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati ed è punito con una ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni.
4. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive a cura dell'affiliato.

Articolo 18 - Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni

1. Il tesserato che, formalmente convocato o richiesto a qualsiasi titolo, non compare davanti ad un organo di giustizia per essere sentito, non fa pervenire ovvero non compie atti che è autorizzato a compiere e di cui sia richiesto, senza addurre legittimo impedimento, è punito con sospensione da ogni attività federale da tre a sei mesi.
2. Alla stessa pena soggiace il tesserato che volontariamente fornisca informazioni davanti agli Organi di Giustizia che siano risultate false ad esito d'istruttoria nei confronti di chi le ha rese.
3. Si applica la sospensione da ogni attività federale da sei mesi ad un anno se le condotte di cui ai precedenti commi sono preordinate ad impedire che il procedimento disciplinare si svolga regolarmente.
4. Il tesserato o l'affiliato che renda le dichiarazioni mendaci nella richiesta di tesseramento o affiliazione o nell'eventuale documentazione allegata, anche in fase di rinnovo o comunicazione delle variazioni dei dati e delle informazioni rilevanti, è punito con la sospensione da ogni attività federale da tre a sei mesi. o con l'ammenda che va da Euro 500,00 (cinquecento/00) fino ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), anche cumulativamente.

Articolo 18 bis - Violazione degli obblighi dell'atleta di interesse nazionale

1. La violazione da parte dell'atleta di interesse nazionale del dovere di rispettare integralmente il programma di allenamento e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento è punita con la sospensione da ogni attività federale da tre mesi a sei mesi.
2. Sono punite con la sospensione che va da tre mesi e dodici mesi e con l'ammenda che va da Euro 500,00 (cinquecento/00) fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) cumulativamente, le seguenti violazioni dell'art. 47 del Regolamento di affiliazione e tesseramento (RAT):
 - a) violazione da parte dell'atleta di rilievo nazionale del dovere di allenarsi con gli allenatori della propria Squadra Nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni del Responsabile Tecnico e secondo le direttive di carattere tecnico-organizzativo che gli



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO**



- verranno impartite dagli allenatori federali;
- b) violazione da parte dell'atleta di rilievo nazionale delle norme del CONI, dei Regolamenti della Federazione e della Federazione Internazionale di appartenenza, delle Norme Sportive Antidoping, il Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), del codice di comportamento sportivo CONI e il Codice Etico della FISG e delle Federazioni internazionali;
 - c) violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato all'atleta nel corso della stagione quale dotazione dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamenti, gare o qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla FISG ed in ogni momento dell'attività ufficiale in cui vi sia la presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici e per qualunque altra attività cui l'atleta partecipa come membro delle Squadre Nazionali, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche etc.,
 - d) violazione del divieto di prestarsi a foto o riprese singole e di gruppo, anche presso la propria residenza privata, indossando capi di abbigliamento o attrezzature tecnico-sportive che pubblicizzino Aziende che non siano Fornitori Ufficiali della FISG, con riferimento allo specifico settore tecnico di appartenenza dell'atleta;
 - e) violazione del dovere di disponibilità dell'atleta, senza adeguata giustificazione, ufficialmente convocato dalla Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FISG e/o dei propri Sponsor;
 - f) violazione del divieto di partecipazione dell'atleta a gare e manifestazioni o esibizioni non previste dai programmi stabiliti dal Responsabile Tecnico senza preventiva autorizzazione dello stesso;
 - g) violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva all'allenatore, di eventuali malesseri o impedimenti fisici ed a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli ed a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute e comunque, stabilire un rapporto tra il medico federale e l'eventuale medico sociale o personale;
 - h) violazione del divieto di conclusione da parte dell'atleta di qualsiasi accordo, per il quale possa essere sfruttata da terzi la sua immagine, il nome e la fama sportiva previa autorizzazione della FISG o per il tramite della Federazione medesima, in assenza di preventiva comunicazione alla Federazione richiesta in caso di contatti diretti con Aziende interessate alla "Sponsorizzazione individuale" (per una sola azienda) o alla stipula di contratti di "pubblicità"
 - i) violazione dell'obbligo di riservare agli sponsor della FISG il diritto di prelazione, in caso di "Sponsorizzazione individuale", in relazione ad esigenze di compatibilità con contratti già in essere tra la FISG ed i propri Sponsor, il diritto di prelazione rispetto la sponsorizzazione proposta
 - j) violazione del divieto di partecipare alle manifestazioni-esibizioni a carattere promozionale e/o

W

Mari



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

- pubblicitario, singole o collettive, senza preventiva autorizzazione scritta della FISG;
- k) violazione dell'obbligo di non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti lesivi del prestigio del CONI, della Federazione, dei tesserati FISG, e/o Aziende Sponsor o Fornitori ufficiali della Federazione.
 - l) violazione del divieto di non disputare alcun tipo di attività sportiva, anche per il proprio club di appartenenza, durante il periodo della convocazione in nazionale, anche nel caso in cui non sia presente al raduno per espressa autorizzazione federale. Le riserve non viaggianti, per poter disputare attività con il proprio club durante il periodo di convocazione, dovranno richiedere di volta in volta l'autorizzazione all'allenatore/Tecnico che ha emesso la convocazione.
 - m) violazione del divieto di praticare sport pericolosi e comunque a tenere una condotta di vita compatibile con la sua attività di atleta delle nazionali della Fisg.
 - n) violazione, per gli Atleti delle Squadre Nazionali del Settore Figura, del divieto di partecipare ad eventi, esibizioni o programmi televisivi senza preventiva autorizzazione scritta federale come previsto dalle norme ISU, al fine di garantire la loro eleggibilità per manifestazioni internazionali (Mondiali, Giochi Olimpici).

Articolo 18 ter - Violazione degli obblighi inerenti la disciplina degli sponsor


1. Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento è fatto divieto a qualsiasi tesserato FISG di sottoscrivere o concludere contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità e/o sfruttamento della propria immagine autonomamente senza l'autorizzazione del Consiglio Federale.
2. È comunque sempre preclusa la possibilità per i tesserati FISG, di qualunque disciplina, di concludere accordi di sponsorizzazione in ragione della partecipazione a Giochi Olimpici. Gli atleti di Interesse Nazionale e gli atleti, allenatori e componenti lo Staff facenti parte della Squadra Nazionale non possono in alcun modo promuovere, durante il periodo di convocazione in nazionale, o abbinare a FISG, allo status di Atleta di Interesse Nazionale o Atleta della Nazionale o allenatore/staff della Nazionale, alla Squadra Nazionale e alla Maglia della Nazionale marchi in concorrenza merceologica con gli sponsor federali.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale che va da mesi tre a mesi sei per ogni tesserato oppure con l'ammenda che va da Euro 500,00 (cinquecento/00) fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Articolo 19 - Illecito Sportivo e Frode Sportiva

1. Ogni condotta, commissiva od omissiva, elusiva dei disposti contenuti nelle norme, regolamenti e disposizioni federali inerenti alla partecipazione all'attività federale costituisce frode sportiva.
2. Commette frode sportiva anche chi elude la normativa in materia di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, cittadinanza o altra condizione personale ovvero quella relativa alla partecipazione alle



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



assemblee federali ovvero quella relativa all'assunzione di cariche federali nonché chi viola la Legge 401/89 in materia di giochi e scommesse.

3. Commette illecito sportivo chiunque compia o consenta che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
4. L'illecito sportivo e la frode sportiva sono puniti con la sospensione per il tesserato che va da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile, con l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'anno in corso e/o per i quattro anni successivi o con la penalizzazione nell'anno in corso e/o negli anni successivi un minimo di due punti ed un massimo di 10 punti.
5. Gli affiliati sono ritenuti responsabili oggettivamente degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati che si risolvano in un vantaggio per gli affiliati medesimi salvo che venga provata l'assoluta estraneità.
6. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti o frodi sportive, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale per gli accertamenti di competenza.
7. La connivenza o la reticenza sono punite con la sospensione da qualsiasi attività Federale da uno a tre mesi.

Articolo 19 bis - Divulgazione di informazioni riservate


1. Costituisce illecito disciplinare la divulgazione, anche in assenza di danno, da parte di atleti e tecnici, di informazioni riservate tutelate da apposito patto di riservatezza, sottoscritto in relazione alla partecipazione ad attività o manifestazioni sportive, ivi incluse informazioni tecniche, materiali o strategiche.
2. La violazione di cui al comma precedente è punita con una diffida oppure nei casi più gravi con la sospensione da ogni attività federale per un periodo compreso tra un minimo di 10 giorni e un massimo di tre mesi, nonché con un'ammenda fino ad un massimo di € 6.000,00, determinata tenendo conto della gravità della divulgazione e del danno potenzialmente arrecato.

Articolo 20 - Responsabilità per abusi, violenze e discriminazioni

1. Rispondono di illecito disciplinare ai sensi del presente Regolamento tutti i tesserati che pongano in essere ogni genere di abusi, violenze, discriminazioni, qualsiasi forma di prevaricazione in violazione del Codice di comportamento del CONI, del Codice etico FISG e delle Linee Guida di prevenzione contrasto e abusi adottate dalla FISG.
2. Rispondono di illeciti disciplinari ai sensi del presente Regolamento tutti i tesserati che realizzino le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione in violazione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dalla Associazione, Società o Enti di appartenenza sportiva presso cui svolgono la propria attività sportiva.
3. Le violazioni previste dal presente articolo sono punite con la sospensione da ogni attività federale a partire da tre mesi fino alla radiazione o con l'ammenda che va da Euro 500,00 (cinquecento/00) fino ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), anche cumulativamente, salvo diverse ed ulteriori sanzioni più gravose previste



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Codice di comportamento del CONI, del Codice etico FISG e delle Linee Guida di prevenzione contrasto e abusi adottate dalla FISG, Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codici di condotta adottati dalla Associazione, Società o Enti di appartenenza sportiva.

Articolo 21 - Doping

1. In materia di doping il procedimento di giustizia deve svolgersi secondo le modalità e nei termini previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 22 - Divieto di effettuare scommessa

1. I tesserati devono astenersi dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relative a competizioni sportive Organizzate nell'ambito federale.
2. Chiunque viola tale divieto è punito con la sospensione da ogni attività federale da sei mesi fino alla radiazione e con l'ammenda che va da Euro 500,00 (cinquecento/00) fino ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 23 - Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dai Regolamenti tecnici di Settore, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sul quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori sono irrogate sospensioni da ogni attività federale da sei mesi fino a due anni o, se trattasi di affiliati, sanzioni pecuniarie da 500,00 Euro (cinquecento/00) fino a 2.000,00 Euro (duemila/00), anche cumulativamente.

Articolo 24 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti ed ai provvedimenti della federazione


1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, come pure ai provvedimenti adottati dalla federazione, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvo i diversi effetti dell'inosservanza con la sospensione da ogni attività federale da tre mesi ad un anno o con sanzioni pecuniarie da 500,00 Euro (cinquecento/00) e fino a 2.000,00 Euro (duemila/00), anche cumulativamente.

Articolo 25 - Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che risulti contemporaneamente tesserato con più affiliati è punito con la sospensione da ogni attività federale da tre mesi ad un anno e con sanzioni pecuniarie da 500,00 Euro (cinquecento/00) e fino a 2.000,00 Euro (duemila/00) cumulativamente.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di Regolamento.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Articolo 26 - Violazione dei principi fondamentali

1. Chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali di cui all'art 1, se non più severamente punibile, è soggetto alla sospensione da ogni attività federale da tre mesi fino ad un anno o alla sanzione pecuniaria che va da 50,00 Euro (cinquanta/00) e ad un massimo 6.000,00 Euro (seimila/00) per le violazioni più gravi.

Articolo 27 - Convocazione degli atleti

1. Agli atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità del tesserato dovrà essere valutata dalla Commissione Medica Federale o da chi da essa delegato. L'inottemperanza alla convocazione ascrivibile a ragione diverse, dovrà, in via straordinaria, essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Tecnica di Specialità competente.
2. Costituisce illecito disciplinare la violazione dei doveri e degli obblighi della parte IV del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento a carico degli atleti di interesse nazionale, punita con le sanzioni espressamente previste nei rispettivi articoli violati, oltre alla sospensione che va da tre mesi a dodici mesi.

Articolo 27 - Divieto dei dirigenti sociali di ricoprire la medesima carica

1. La violazione del divieto del Presidente di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FISG prevista dall'art. 42 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) è punita con la sanzione disciplinare della sospensione che va da tre mesi a dodici mesi e con la sanzioni pecuniarie da 500,00 Euro (cinquecento/00) e fino a 2.000,00 Euro (duemila/00).

Articolo 28 - Infrazioni commesse da soggetti non aderenti alla F.I.S.G.

1. La giurisdizione e la competenza degli Organi di Giustizia si determina con riguardo allo *status* di tesserato esistente al momento dell'infrazione o dell'illecito sportivo, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello *status* medesimo.
2. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione nonché l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.

Articolo 29 - Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, si rendono responsabili dalla violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



CAPO II SANZIONI

Articolo 30 - Tipologia delle sanzioni In un'ottica pratica e funzionale sono state ridotte le tipologie di sanzioni.

1. Possono essere inflitte ad affiliati e tesserati dagli organi competenti, nella misura e con le modalità prescritte dal presente dal presente Regolamento, le seguenti sanzioni disciplinari: 1. Sanzioni comuni a carico di tesserati ed affiliati:

- a) diffida;
- b) censura;
- c) ammenda;
- d) inadempimento delle sanzioni pecuniarie;
- e) radiazione (che equivale alla revoca dell'affiliazione in caso di affiliati);
- f) sospensione da ogni attività federale.

2. Sanzioni a carico esclusivo di tesserati:

- a) sospensione da ogni attività federale;
- b) inibizione temporanea dal ricoprire cariche federali;
- c) inibizione perpetua dal ricoprire cariche federali;
- d) sospensione temporanea dall'attività a carico degli Ufficiali di Gara,
- e) cancellazione dagli Albi a carico degli Ufficiali di Gara;

3. Sanzioni per illecito sportivo o frode sportiva:

Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo è stato ottenuto mediante una frode o di un illecito sportivo, come pure nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, sia a carico del tesserato che dell'affiliato a seconda dei casi, quali:

- a) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
- b) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni Sportive;
- c) squalifica agonistica;
- d) squalifica dal campo;
- e) espulsione del tesserato dalla manifestazione;
- f) esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale;



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



- g) esclusione dell'affiliato dal campionato o da altre manifestazioni del calendario federale;
- h) retrocessione alla serie inferiore;
- i) retrocessione in classifica nelle competizioni individuali
- j) perdita della gara;
- k) penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre

Articolo 31 - Diffida e Censura

1. La diffida consiste in un formale invito scritto rivolto al tesserato o all'affiliato ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni, con l'avvertimento che alla successiva infrazione della stessa natura, sarà automaticamente applicata una delle sanzioni previste nell'articolo precedente.
2. La durata della sanzione inibitoria sarà commisurata alla gravità dell'infrazione.
3. La Censura consiste nell'intimazione rivolta al tesserato o all'affiliato di modificare o eliminare il contenuto diffuso pubblicamente, entro un termine congruo individuato dall'Organo di Giustizia.

Articolo 32 - Ammenda

1. L'ammenda è una sanzione pecuniaria che consiste nell'obbligo per l'affiliato o il tesserato di versare alla F.I.S.G. una somma pari ad un minimo di 50,00 Euro (cinquanta/00) e ad un massimo di 15.000,00 Euro (quindicimila /00).
2. L'ammenda all'affiliato è irrogata in caso di riscontrate violazioni di carattere amministrativo commesse in danno della FISG. per ogni singola contestazione.
3. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva o federale, della Procura Federale, nonché da qualunque altro organo o organismo federale, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
4. Costituisce altresì illecito amministrativo il comportamento comunque diretto ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica anche secondo quanto previsto dalle circolari e dalle norme di indizione dei vari campionati e manifestazioni federali, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
5. L'ammenda all'affiliato è, altresì, irrogata per le seguenti infrazioni:

da parte del pubblico

- a) offese e minacce verbali nei confronti degli ufficiali di gara o di tesserati;
- b) lancio di oggetti non contundenti sul campo di gara;
- c) invasione del campo di gara con intenti palesemente non aggressivi;



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



- d) tentativo di invasione del campo con intenti aggressivi;
- e) esposizione in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza od al razzismo.

da parte della società

- a) mancata prova della richiesta di assistenza della Forza Pubblica nel caso di assenza della Forza Pubblica stessa, ove richiesta; infatti la Società ospitante ha l'obbligo di far constatare all'Ufficiale di gara prima dell'inizio della medesima, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire documentazione della richiesta alla gara;
- b) mancata adozione di idonee misure di sicurezza e di ordine pubblico atto a garantire l'incolumità degli atleti, degli ufficiali di gara e delle giurie nonché mancato rispetto dei Regolamenti Tecnici di Settore e delle Norme Organizzative Federali Annuali di Settore;
- c) inadeguatezza ed inagibilità del campo di gara e delle sue attrezzature accertate dall'ufficiale di gara;
- d) assenza del marcatore ufficiale, dei cronometristi ufficiali, dello speaker e del medico della società ospitante;
- e) mancata o inadeguata adozione da parte dell'affiliato del codice di condotta e dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva conformi ai principi ispiratori del CONI e della Federazione;
- f) violazione o inadempimento in materia di premio di tesseramento o di indennità di formazione previste dai regolamenti e dalle disposizioni tecnico-federali. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché concorrano.

Articolo 33 - Inadempimento delle sanzioni pecuniarie

1. In caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni dalla sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento:
 - a) per il tesserato è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
 - b) l'affiliato è considerato in posizione irregolare.
2. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono comunicate alla Procura federale per il controllo della loro esecuzione
3. In caso di mancato adempimento delle sanzioni pecuniarie, la Federazione procederà al recupero coattivo dell'importo dovuto.

Articolo 34 - Squalifica agonistica

1. La sanzione consiste nell'inibizione dall'attività agonistica da una a 10 giornate di campionato o di altra competizione a squadre o individuale e comporta il divieto di iscriversi o essere iscritto a referto in qualsiasi



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



gara per tutta la durata della sanzione.

Articolo 35 - Squalifica del campo

1. La punizione è inflitta all'affiliato per le seguenti infrazioni ad esso ascrivibili commesse durante la gara o in un arco temporale compreso tra un'ora prima ed un'ora dopo la gara anche nelle adiacenze dell'impianto:
 - a) qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o ultimazione della gara;
 - b) lancio di oggetti pericolosi per l'integrità fisica degli ufficiali di gara e dei partecipanti alla manifestazione agonistica;
 - c) invasione del campo con intenti aggressive;
 - d) aggressione alle persone di cui al punto b);
 - e) qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro.
2. La squalifica del campo di gara comporta l'obbligo di giocare, da un minimo di una giornata ad un massimo di dieci giornate, su campo neutro regolamentare omologato per la categoria di campionato di appartenenza autorizzato dalla Commissione Tecnica Federale su proposta e totale responsabilità organizzativa dell'affiliato punito. La proposta deve pervenire alla Commissione Tecnica Federale (C.T.F.) almeno 48 ore prima del primo incontro utile di campionato in cui dovrà essere scontata la squalifica. Ogni maggiore spesa derivante da tale sanzione va posta a carico dell'affiliato punito.
3. Il sodalizio avversario ha diritto solo alle spese documentate per il maggior percorso chilometrico con mezzi pubblici con oneri a carico dell'affiliato soggetto alla squalifica.
4. Per gli incontri di campionato di hockey delle due massime serie nazionali maschili il campo di gara neutro deve essere coperto. Per campo neutro deve intendersi il campo distante almeno 30 km da quello squalificato e di appartenenza della società punita. La C.T.F. esaminerà eventuale richiesta di deroga avanzate nello stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 36 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo

1. La punizione di cui all'articolo precedente va scontata a partire dalle ore 12 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione sul sito internet federale.
2. La Corte Federale d'Appello, a seguito di presentazione di reclamo, può disporre la sospensione dell'esecuzione su espressa richiesta della parte interessata.
3. La punizione di squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui è stata



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



comminata, dovrà essere scontata nell'anno sportivo immediatamente successivo.

4. La squalifica a giornate del campo di gara dovrà essere scontata esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale è stata irrogata, ad eccezione della squalifica a tempo che sospende il campo da ogni attività federale della società punita.

Articolo 37 - Penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre

1. La penalizzazione di uno o più punti (fino ad un massimo di cinque) nelle competizioni a squadre è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara o immediatamente prima o dopo la stessa:
 - a) qualora nel corso di una gara si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o ultimazione della gara stessa;
 - b) qualora l'affiliato sia responsabile della non efficienza ed agibilità del campo di gara;
 - c) qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente dal campo di gioco per la disputa dell'incontro;
 - d) non corrisponda nei termini previsti le spese arbitrali disposte dalle Norme Organizzative Federali Annuali;
2. La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari.

Articolo 38 - Perdita della gara

1. L'affiliato responsabile di fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento di una manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva, è punito, oltre che con le sanzioni di cui agli articoli precedenti, anche con la perdita della gara suddetta.
2. Competente a decidere sulla sanzione della perdita della gara è il Giudice Sportivo, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
3. Negli incontri di hockey, la squadra appartenente alla Società responsabile avrà partita persa per 0-5 o con il maggior scarto di punteggi conseguito sul campo.
4. Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili fatti di cui al comma precedente, il provvedimento stesso dovrà essere adottato nei confronti di entrambe.
5. Il Giudice Sportivo dovrà sanzionare con lo 0-6 o con il maggior scarto di reti conseguite sul campo la società di hockey che utilizzasse, in gara, un numero di atleti provenienti da Federazione straniera difforme dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Federale e/o dagli eventuali principi emanati dal CONI/CIP in materia e/o comunque soggetti in posizione di tesseramento irregolare.

Articolo 39 - Retrocessione alla serie inferiore

1. La retrocessione alla serie inferiore deve essere inflitta alla Società sanzionata con squalifiche del campo



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



di gioco che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano comportato complessive 10 giornate di squalifica.

Articolo 40 - Esclusione dell'affiliato dal campionato o da altre manifestazioni del calendario federale

1. L'esclusione dal campionato o da altra manifestazione consiste nel divieto per l'affiliato di prendere parte al campionato o alle manifestazioni, o dall'inibizione a proseguire gli stessi, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a due anni.
2. La sanzione dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione è inflitta per le seguenti infrazioni:
 - a) frode o illecito sportivo;
 - b) falso reiterato od aggravato
 - c) fatti che pongono in pericolo di vita i tesserati
 - d) recidiva

Articolo 41- Espulsione del tesserato dalla manifestazione

1. La sanzione consiste nell'inibizione per il tesserato a proseguire la manifestazione cui sta prendendo parte.

Articolo 42 - Esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale e recepimento provvedimenti delle Federazioni Internazionali

1. Nei casi di violazioni disciplinari che interferiscono nei rapporti con federazioni estere, società straniere ovvero costituiscono violazione ai regolamenti internazionali od a disposizioni federali, alla società giudicata colpevole è inibita l'attività internazionale in territorio italiano e/o all'estero, ufficiale e/o amichevole per un periodo minimo di 2 mesi e massimo di 5 anni.
2. Nel caso di provvedimenti definitivi di carattere inibitorio comminati a carico di tesserati o affiliati FISG dagli organi di giustizia e disciplina delle competenti Federazioni Internazionali per accertata violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e, comunque, per ogni violazione che potrebbe essere riconducibile al Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI/CIP, detta inibizione avrà efficacia ed esplicherà i suoi effetti anche in ambito nazionale previa mera presa d'atto da parte della Segreteria Generale la quale dovrà comunicare immediatamente al competente Organo di Giustizia Federale il provvedimento inibitorio.

Articolo 43 - Retrocessione in classifica nelle competizioni individuali

1. La sanzione consiste nella retrocessione di una o più posizioni in classifica di un atleta nelle competizioni individuali.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Articolo 44 - Confisca dei premi

1. La sanzione consiste nella non assegnazione o revoca dell'assegnazione dei premi conquistati in competizioni agonistiche.
2. La confisca può essere totale a parziale.

Articolo 45 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un tesserato o di un affiliato, la non assegnazione o revoca del titolo comporterà quale conseguenza anche la non assegnazione degli eventuali voti plurimi relative.

Articolo 46 - Sospensione da ogni attività federale

1. La sospensione è a tempo determinato ed ha durata minima di 10 giorni e massima di anni due.
2. Il tesserato sospeso non può, per tutta la durata della sospensione, partecipare in alcuna veste all'attività federale.
3. L'affiliato sospeso non potrà in alcun modo partecipare ad alcuna gara, manifestazione sportiva, competizione e/o qualsiasi evento sportivo organizzato dalla Federazione e non potrà partecipare alle assemblee federali con diritto di rappresentanza e di voto per tutto il periodo della sospensione.
4. La sospensione da ogni attività federale inibisce tutte le seguenti attività:
 - a) qualsiasi attività sportiva in occasione delle competizioni, eventi e manifestazioni federali di qualsiasi tipo;
 - b) rappresentanza della società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
 - c) partecipazione a qualsiasi attività degli organi federali;
 - d) accesso all'impianto sportivo e relative pertinenze, agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di allenamenti o manifestazioni o gare sportive di ogni tipo, anche amichevoli, nell'ambito della FISG, con eventuale richiesta di estensione in ambito internazionale;
 - e) partecipazione a riunioni con tesserati o con agenti sportivi;
 - f) esercizio della carica istituzionale o delle attività legate alla qualifica, per i dirigenti sociali, consiglieri, presidenti, rappresentante legale e, in generale, per i titolari di qualsiasi carica all'interno dell'ente affiliato.
5. In corso di sospensione è inibito l'esercizio della carica ricoperta e di tutte le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente affiliato, ivi compreso il potere di rappresentanza dell'ente affiliato, per tutto il tempo in cui viene disposta la sospensione.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralimpica Ricostituita dal
Comitato Nazionale Paralimpico

Articolo 47 - Inibizione temporanea da cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
2. L'inibizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

Articolo 48 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.

Articolo 49 - Sospensione temporanea dall'attività di Ufficiale di gara

1. La sanzione consiste nell'inibizione a carico degli Ufficiali di Gara, dall'esercitare la relativa funzione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un anno.

Articolo 50 - Cancellazione dagli Albi degli Ufficiali di Gara

1. La sanzione consiste nell'inibizione perpetua dall'esercitare la funzione di Ufficiale di Gara con cancellazione dagli Albi.

Articolo 51 - Radiazione

1. La radiazione consiste nell'esclusione dell'affiliato del tesserato dagli Albi federali.
2. L'affiliato ed i tesserati radiate vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

Articolo 52 - Sospensione in pendenza di condanne per i delitti indicati nell'allegato A del codice di comportamento sportivo

1. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della Federazione nonché degli organismi rappresentativi delle associazioni sportive, il Tribunale federale, laddove accerti su istanza di qualunque soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che i tesserati risultino già condannati con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" del Codice di comportamento sportivo del CONI oppure accerti che i tesserati siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, può disporre la sospensione in via cautelare dall'attività federale e dalla qualifica e/o carica federale del tesserato, fino a che non sopravvenga sentenza definitiva irrevocabile.
2. La sospensione si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012 e permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alta conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.
3. Il provvedimento di sospensione perde efficacia per dichiarazione del Tribunale Federale, d'ufficio o su istanza dell'interessato.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



4. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
5. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
6. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Articolo 52 bis - Atti di violenza di genere

1. Sono passibili della sanzione disciplinare della sospensione che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di due anni, tutti i tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del d.lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 in materia di discriminazione e pari opportunità.
2. Sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i tesserati che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 604 bis, 604 ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies del Codice Penale.
3. Le suddette infrazioni sono punite con la sospensione che va da un minimo di mesi 4 ad un massimo di 2 anni.
4. In entrambe le ipotesi previste dai precedenti commi 1 e 2, la sanzione della sospensione può essere comminata al tesserato anche con l'ammenda, che va da 50,00 Euro a 500,00 Euro.

Articolo 53 - Modalità di esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni di carattere di disciplinare sono immediatamente esecutive. L'esecuzione inizia a decorrere a partire dalla ricezione della comunicazione alle parti interessate del provvedimento motivato oppure, qualora non sia possibile procedere alla comunicazione alle parti interessate, l'esecuzione inizia a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento motivato sul sito federale.
3. L'impugnazione del provvedimento non comporta la sospensione automatica della sua esecutività, salva l'adozione, su richiesta dell'interessato, di un provvedimento di sospensione cautelare indirizzato al Giudice dell'impugnazione. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
4. Il giudice d'appello su istanza scritta e motivata di parte, ove sussistono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, se l'affiliato o il tesserato esprime l'intenzione di depositare il ricorso entro



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



le ore 12 del giorno successivo alla notifica, dando dimostrazione dell'avvenuto pagamento della prescritta
tassa.

5. Nel settore hockey, tale normativa non si applica a sanzioni conseguenti a penalità di partita, in quanto il ritiro del cartellino del giocatore costituisce immediata sospensione da qualsiasi attività.

Articolo. 54 - Esecuzione della squalifica

1. La sanzione della squalifica del campo decorre a partire dalle ore 12 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione sul sito internet federale, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo, su espressa richiesta motivata della parte interessata.
2. Le squalifiche a giornate di gara dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.
3. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, nell'anno sportivo successivo anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.
4. La squalifica si deve intendere scontata solo nel caso che l'incontro venga omologato. La partita sospesa e da recuperare non può essere considerata valida al fine della squalifica.
5. Il giocatore punito deve scontare la sanzione disciplinare nell'incontro immediatamente successivo a quello sospeso come da calendario.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 55 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la sanzione tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione della condotta tenuta per il passato, nonché di quella immediatamente antecedente e susseguente all'infrazione.
3. Le sanzioni pecuniarie, che possono essere inflitte da sole o cumulativamente con sanzioni di altra specie, non possono essere determinate in misura inferiore a € 50,00 ed in misura superiore a € 15.000,00,



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



4. Le sanzioni inibitorie temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

Articolo 56 - Tentativo e desistenza volontaria

1. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione ridotta da un terzo fino a due terzi.
2. Se volontariamente desistono dall'azione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.
3. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Articolo 57 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili e abietti;
 - e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o do altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - k) aver posto in essere atti di offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;
 - l) aver serbato una condotta illecita nei confronti di un minore di anni 18.
2. La qualifica di dirigente federale, di affiliato, di ufficiale di gara, deve essere sempre valutata come



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.

Articolo 58 - Concorso di più circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla.
2. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto per l'infrazione contestata.
3. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata sino ad un terzo.

Articolo 59 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b) l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - d) l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - e) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

Articolo 60 - Concorso di più circostanze attenuanti


1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla.
2. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

Articolo 61 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Il giudice che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



solo di quelle attenuanti.

3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante.

Articolo 62 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dal giudice a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dal giudice a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Articolo 63 - Concorso di due o più infrazioni

1. Nel caso di più infrazioni commesse dal medesimo tesserato o affiliato in violazione di una o più disposizioni federali, del CONI/CIP o dell'ordinamento sportivo, anche se commesse in tempi diversi purché strettamente collegate tra loro, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, complessivamente aumentata fino al triplo.
2. Se previsto dal presente Regolamento per l'infrazione più grave, possono anche cumularsi più sanzioni di specie diversa.

Articolo - 64 Recidiva

1. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
 - d) qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
 - e) se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma del presente articolo può essere sino alla metà e nei casi previsti sub a) e sub b) e sub c) del secondo comma può essere sino a due terzi.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



3. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti la commissione della nuova infrazione.
4. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
5. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
6. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Articolo 65 - Il Casellario Federale

1. È istituito presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, anche con modalità telematiche, il Casellario Federale dei precedenti disciplinari nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi sia nei confronti di affiliati che di persone fisiche.
2. La FISG è tenuta ad aggiornare la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari predisposta dal CONI/CIP nei termini e con le modalità da questo previsti ed effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI/CIP, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

CAPO IV CAUSE DI ESTINZIONE

Articolo 66 - Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a) prescrizione
 - b) amnistia
2. Sono cause di estinzione delle squalifiche o inibizioni sportive:
 - c) indulto;
 - d) grazia.
3. La riabilitazione è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

Articolo 67 - Prescrizione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non le eserciti entro i termini di prescrizione.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante.
3. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione,
4. Fermo quanto previsto dall'art. 44 comma 5 del codice di giustizia sportiva, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportive successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportive successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
5. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura, decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta la posizione rilevante nell'ordinamento federale.
6. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione di disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Articolo 68 - Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. L'amnistia fa altresì cessare le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni, l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa non si applica ai recidivi salvo che il relativo provvedimento disponga diversamente.
5. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
6. Il provvedimento di amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni dalle Norme Sportive Antidoping.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Articolo 69 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale: condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la reduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. L'Indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulate le sanzioni.
3. L'efficacia dell'indulto è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Il provvedimento di indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 70 - Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam", emesso dal Presidente Federale; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.
2. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata e che la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. In caso di radiazione, la grazia può essere concessa purché siano trascorsi cinque anni dall'irrogazione della sanzione definitiva.
3. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente ed indirizzata al Presidente federale; non è dovuta alcuna tassa.
5. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione sul sito federale.

Articolo 70 bis – Provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di clemenza potranno essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Articolo 71 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' ammesso dalla Corte Federale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo,



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO**



in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
 4. La predetta Corte si pronuncia nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
 5. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel Casellario federale. Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo Pec o Raccomandata a/r.
 6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
 7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Decide sulla revoca la medesima Corte d'Appello su istanza di parte o su istanza del Procuratore Federale depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, corredata dei relativi documenti e notificata all'interessato, che può provvedere al deposito, con contestuale comunicazione alla Procura Federale, di memoria difensiva, prima dell'udienza fissata per la decisione che sarà comunicata alle parti a cura della predetta Segreteria.
 8. La revoca della riabilitazione può conseguire, anche, come sanzione accessoria alla decisione dell'Organo di Giustizia che ha comminato la seconda sanzione.
 9. Tale decisione può essere impugnata davanti alla Corte Federale d'Appello.

TITOLO III

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

CAPO I

GIUDICI



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Articolo 72 - Organi di giustizia

1. La Giustizia in ambito Federale è amministrata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto, secondo le norme del presente regolamento.
2. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo e la Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
3. L'eventuale esercizio dell'azione disciplinare spetta all'Ufficio della Procura Federale.
4. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultima istanza.
5. Gli Organi di Giustizia terzi e imparziali, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato, di durata quadriennale, è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati. Possono essere nominati solo quelli che possiedono le caratteristiche indicate nel Codice di giustizia sportiva del Coni.
6. Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa o agli altri mezzi di comunicazione di massa in origine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
7. Gli Organi di Giustizia, non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società ed associazioni affiliate e con soggetti sottoposti alla propria giurisdizione e non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti ai sensi del presente Regolamento.
8. Gli Organi di Giustizia sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.

Articolo 73 - poteri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui al titolo I del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
2. La Procura federale, per tutte le istruttorie di sua competenza, è coadiuvata dall'Ufficio della segreteria e si avvale di tutti i mezzi di accertamento utili per valutare l'esercizio dell'azione disciplinare.
3. La Procura Federale e gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessanti anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



4. I provvedimenti che definiscono i procedimenti, da chiunque emessi, sono motivati.
5. Le ordinanze che decidono sulle questioni incidentali sollevate dalle parti interessate sono sempre motivate. Se le ordinanze sono rese in udienza, sono pubblicate in udienza direttamente tramite lettura nel contraddittorio tra le parti e sono riportata nel verbale, anche in forma sintetica. Se le ordinanze sono rese fuori l'udienza, devono essere comunicate a tutte le parti o ai loro difensori qualora già costituiti a cura dell'Ufficio di segreteria.
6. Gli Organi di Giustizia, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.
7. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
8. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per fa decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie.
9. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
10. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Articolo 74 - Mezzi di prova. Prova televisiva e formalità procedurali

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento sportivo .
2. Gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine d'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati ed affiliati, audio e/o videoriprese, ivi comprese le riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, nei seguenti casi:
 - a) qualora essi dimostrino che dai documenti ufficiali risulti sanzionabile o sanzionato ai sensi del presente Regolamento, un soggetto diverso rispetto l'autore effettivo dell'infrazione;
 - b) qualora essi dimostrino che il tesserato sanzionato dall'Ufficiale di gara non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva;
 - c) in caso di condotta violenta o gravemente antisportiva occorsa in assenza dell'Ufficiale di gara oppure sfuggita alla vista dall'Ufficiale di gara che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo;



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



- d) in caso di condotta violenta o gravemente antisportiva che, pur valutata dall'Ufficiale di gara, necessita di un riesame in considerazione della velocità dell'azione di gioco e/o della pericolosità per l'incolumità di altri tesserati.
3. Il Giudice Unico Sportivo può agire d'ufficio in tutti i casi in cui disponga o acquisisce idonee riprese filmate.
 4. Il giudice può adottare sanzioni disciplinari a carico delle società e di tutti i tesserati coinvolti (anche a seguito di scambio di persona) per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco ma non può comunque disporre la ripetizione della gara.
 3. Per la valutazione dei filmati il giudice può avvalersi del parere non vincolante di esperti nominati dal Consiglio Federale.

Articolo 75 - Testimonianza

1. Gli affiliati ed i tesserati concorrono lealmente all'amministrazione della giustizia sportiva. I tesserati, a richiesta degli Organi di Giustizia, hanno l'obbligo di testimoniare sui fatti di loro conoscenza, fatta salva l'eventualità che dalle dichiarazioni richieste possano scaturire elementi di contenuto auto-indiziante.
2. La testimonianza delle persone informate sui fatti, anche qualora non escusse in sede di audizione dinanzi la Procura Federale, può essere disposta dagli Organi di Giustizia su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso. Le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali nel primo atto introduttivo, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi e le circostanze sulle quali verte la prova.
3. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza.
4. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza sanzionate dal presente Regolamento.
5. L'organo giudicante decide sull'ammissione dei testimoni proposti dalle parti, escludendo le testimonianze manifestamente sovrabbondanti o irrilevanti ai fini dell'accertamento del fatto.
6. La testimonianza ha luogo in udienza che può svolgersi anche nelle modalità da remoto, con la partecipazione a distanza del testimone purché risulti adeguatamente accertata l'identità del testimone.
7. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dal Presidente dell'organo giudicante.
8. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente dell'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
9. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Articolo 76 - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il giudice può disporre d'ufficio o su richiesta delle parti, la riunione dei procedimenti pendenti nello stesso stato e grado, quando non determini un ritardo nella rapida definizione degli stessi. La riunione è ammessa nei seguenti casi:
 - a) se le infrazioni per cui si procede sono state commesse da più soggetti in concorso fra loro o se, indipendentemente dalla cooperazione, le loro condotte abbiano contribuito alle violazioni rimproverate;
 - b) se le infrazioni sono state commesse nella medesima gara.
2. La separazione dei procedimenti è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti, nei casi in cui la definizione di alcuni dei procedimenti risulti raggiungibile con maggiore speditezza.
3. La riunione e la separazione sono disposte dal giudice alla prima udienza, sentite le parti.

Articolo 77 - Competenza

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il giudice ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro giudice, dichiara, con provvedimento motivato, la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
3. Chiunque ne abbia interesse sottopone all'esame della Corte Federale di Appello l'esistenza di conflitti positivi di competenza, sussistenti quando più giudici, di diversa competenza per materia, non si siano dichiarati incompetenti in relazione alla medesima questione.
4. Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal giudice incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Corte sul conflitto di competenza è inappellabile.

Articolo 78 - Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento

1. Non determina alcuna incompatibilità aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazione in seguito a richiesta di sospensione cautelare.
2. Chi ha esercitato funzioni di procuratore federale, di difensore di una parte, di testimone o ha proposto denuncia non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
3. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi o parenti.

Articolo 79 - Astensione

1. Il Giudice deve astenersi:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

- a) se ha interessa nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
 - b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice;
 - d) se vi è comprovata inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti;
 - e) se esistono altre gravi e comprovate ragioni di convenienza;
 - f) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Le dichiarazioni di astensione sono presentate al Presidente della Corte Federale di Appello che decide senza formalità di procedura sentito il parere vincolante dagli altri componenti.
 3. Sulla dichiarazione di astensione del Presidente della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello decide il Presidente del Tribunale federale sentito il parere vincolante degli altri componenti.
 4. Se la dichiarazione di astensione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto conservano efficacia. Il giudice astenuto è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente al Tribunale federale.

Articolo 80 - Ricusazione

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
 - a) nei casi previsti dall'art. 79 comma 1;
 - b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetti dell'imputazione.
2. L'istanza di ricusazione deve essere presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricusazione è divenuta nota solo successivamente l'istanza deve essere presentata entro due giorni dalla conoscenza del fatto, a pena di inammissibilità. Se la consapevolezza matura nel corso di un'udienza l'istanza è presentata prima della conclusione dell'udienza medesima.
3. L'istanza di ricusazione è, a pena di inammissibilità, presentata per iscritto con l'indicazione dei motivi ed eventuali documenti al Presidente della Corte Federale che decide con provvedimento motivato sentito



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO**



parere vincolante degli altri componenti.

4. L'istanza di ricusazione contro il Presidente della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello è presentata al Presidente del Tribunale Federale. Le formalità richieste sono quelle di cui al precedente comma.
5. Non è ammessa la ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione.
6. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
7. Se l'istanza di ricusazione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione indica espressamente gli atti compiuti in precedenza dal giudice ricusato che conservano efficacia. Il giudice ricusato è sostituito da altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente al Tribunale Federale.
8. Il Procuratore Federale non può essere ricusato ma ha la facoltà di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.


CAPO II IL PROCURATORE FEDERALE

Articolo 81 - Procuratore federale

1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.
2. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia, con l'ausilio di un segretario.
3. Le funzioni sono svolte dal Procuratore Federale, direttamente e/o per il tramite del Sostituto Procuratore, al quale il Procuratore Federale può delegare le proprie funzioni.
4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



5. Lo Statuto della FISG assicura l'indipendenza del Procuratore federale e del relativo Sostituto e garantisce che il Procuratore federale ed il Sostituto in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione. di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli del rappresentante della difesa.
6. Il mandato del Procuratore Federale e del Sostituto Procuratori Federali è quadriennale e il mandato del Procuratore Federale non può essere rinnovato per più di due volte.

Articolo 82 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale


1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, o in quella degli atti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché in quelle degli iscritti dall'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Articolo 83 - Procedure per Deferimenti

1. Il procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed esercita in via esclusiva l'azione disciplinare.
2. A tal fine iscrive nell'apposito registro dei procedimenti, istituito presso la Segreteria degli organi di giustizia sportiva, le notizie di fatti o atti rilevanti.
3. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
4. Il Procuratore Federale, ai fini delle indagini, può:
 - a) acquisire tutte la documentazione necessaria ed ogni altra notizia utile;
 - b) acquisire e valutare tutti gli elementi di prova ed i mezzi di ricerca della prova necessari ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare;
 - c) esaminare le persone informate sui fatti;
 - d) convocare il soggetto sottoposto ad indagine contestandogli gli addebiti.
5. Il Procuratore Federale quando proceda a un'audizione nel corso delle indagini, convoca per iscritto il soggetto da udire, indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'avviso che lo stesso ha la facoltà di farsi assistere da un difensore.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



6. L'audizione è documentata attraverso un verbale redatto in forma integrale, contenente la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire.
7. Il soggetto sottoposto ad audizione è invitato a dichiarare le proprie generalità e a dichiarare il luogo ove intende ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.
8. Il verbale è sottoscritto, in ogni sua pagina, dagli intervenuti. Se alcuno degli intervenuti non vuole sottoscrivere l'atto o non ne è in grado, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
9. L'esercizio dell'azione disciplinare come pure l'archiviazione ai sensi del successivo articolo a cura del Procuratore federale, devono intervenire entro sessanta giorni che decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro dei procedimenti tenuto, anche telematicamente, presso la Segreteria degli organi di giustizia del fatto o dell'atto rilevante. In precedenza era prevista genericamente "la decisione" del procuratore federale (Art. 72 comma 8 precedente). Ora è stato specificato l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero l'archiviazione.
10. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, che deve essere comunicata per iscritto prima dello scadere del termine indicato nel precedente capoverso, la Procura Generale dello Sport può autorizzare la proroga di tale termine per la medesima durata di ulteriori quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere.
11. In casi eccezionali, la Procura Generale dello Sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni.
12. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione.

Articolo 84 - Richiesta di archiviazione

1. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello Sport, il proprio intendimento di procedere all'archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l'archiviazione con provvedimento succintamente motivato.
3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Articolo 85 - Riapertura delle indagini

1. A seguito del provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio o su espressa istanza di parte nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
2. Se i fatti e le circostanze di cui al comma precedente emergono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Articolo 86 - Esercizio dell'azione disciplinare

1. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro 20 (venti) giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano entro i successivi 7 (sette) giorni a mezzo e-mail federale certificata, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito.
2. In caso di impedimento a comparire personalmente l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi
3. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento.
4. L'atto di deferimento deve indicare gli elementi di fatto a base della contestazione, le norme violate nonché gli elementi di prova raccolti e gli eventuali testi da chiamare in giudizio.

Articolo - 87 Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato dalla decisione, il quale, se la reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.
3. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi

h



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO**



con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 88 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previste dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti dagli illeciti ipotizzati.
2. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
3. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata delle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.
4. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
5. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 89 - Nomina Organo Inquirente e Requirente


1. Il Procuratore Federale ed il Sostituto Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o in assenza di questa da quella CONI, per la durata di un quadriennio e l'incarico del Procuratore Federale può essere rinnovato per non più di due volte.

Articolo 90 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, con la Procura Antidoping e con l'Autorità Giudiziaria

1. La Procura federale collabora con la Procura Antidoping ed assicura l'osservanza delle linee guida adottate dalla Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, al fine di prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e partecipa alle riunioni da quest'ultima convocate a tal fine.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO**



Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.

3. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.
4. La Procura federale accoglie l'eventuale invito della Procura Generale dello Sport ad aprire un'indagine formulata su segnalazione di affiliati o tesserati.
5. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 *quater* dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini richiesta dal Procuratore federale non appare misura adeguata, ovvero della sussistenza di una omissione che espone a concreto pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare.
6. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avocato.
7. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
8. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore Generale dello Sport applica un Procuratore Nazionale dello sport alla Procura Federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta.
9. L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore Federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare.
10. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello sport in applicazione. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la procura antidoping del Coni nonché con l'Ufficio del Pubblico Ministero.
11. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della procura antidoping del Coni trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza decide senza ritardo la Procura Generale dello sport dandone comunicazione agli uffici Interessati.
12. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paradigma rinnovata dal
Comitato Italiano Paralimpico

Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

13. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Regolamento. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Articolo 91 - Registro dei procedimenti

1. La Procura Federale cura la tenuta, anche con modalità informatiche, di un registro dei procedimenti in corso relativo a:
 - a) notizie di illecito ricevute, non in forma anonima;
 - b) comunicazioni di avvio delle azioni disciplinari;
 - c) determinazioni di conclusione delle indagini;
 - d) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini.
2. Il registro fa fede della data di iscrizione ai fini della decorrenza dei termini regolamentari. Le relative informazioni sono comunicate alla Procura generale dello Sport istituita presso il Coni in conformità a quanto previsto dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Coni.
3. L'aggiornamento dei dati e delle iscrizioni nel registro dei procedimenti è curato dalla Procura Federale avvalendosi dell'assistenza dell'Ufficio della Segreteria ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

CAPO III L'INCOLPATO

Articolo 92 - Assunzione della qualità di incolpato

1. La qualità di incolpato è assunta a seguito dell'atto di deferimento ed è conservata fino alla decisione definitiva del procedimento.
2. I diritti e le garanzie riconosciute all'incolpato sono estese alla persona sottoposta ad indagine.

Articolo 93 - Difensore dell'incolpato

1. L'incolpato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'organo procedente o con atto scritto.
2. La difesa di più incolpati può essere assunta da un difensore comune purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

3. L'autorità procedente, se rileva una situazione d'incompatibilità, la indica e fissa un termine breve per rimuoverla. Se l'incompatibilità non viene rimossa l'autorità procede in assenza del difensore incompatibile.

Il difensore, fin dal momento della sua nomina, può svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi.

TITOLO IV IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Articolo 94 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che abbia fondato motivo di ritenere che, nei tempi necessari per la decisione, sussista la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile dei propri interessi può richiedere al Tribunale Federale l'emanazione di misure cautelari idonee a salvaguardare interinalmente provvisoriamente gli interessi richiamati.
2. L'istanza di misure cautelari può essere presentata sia contestualmente al ricorso che con atto successivo, del quale va data comunicazione alle parti interessate che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
3. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma del successivo art. 116 co. 1 del presente Regolamento, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo.
4. L'istanza di proroga della misura cautelare eventualmente disposta, può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento.
5. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport ne abbia autorizzato la proroga del termine al compimento delle indagini preliminari.
6. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con Ordinanza motivata. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



applica l'art. 113 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo atto.

7. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione la stessa perde sempre efficacia.

TITOLO V IL GIUDIZIO

CAPO I PROCEDIMENTI DI 1° GRADO

SEZIONE I IL GIUDICE UNICO SPORTIVO

Articolo 95 - Il Giudice Unico Sportivo

1. Il Giudice Unico Sportivo, nominato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento, dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte, pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo, e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara
2. I procedimenti innanzi al Giudice Unico sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara anche correlati da eventuali relazioni della Commissione di tecnici di cui all'articolo successivo del presente Regolamento deputata



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO**



alla valutazione delle immagini della gara, se nominata oppure, su eventuale segnalazione. I poteri di reprimere gli illeciti attraverso la segnalazione d'ufficio spettano alla Procura Federale.

- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Qualsiasi decisione del Giudice Unico Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.
4. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un campionato di una società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice.

Articolo 95 bis – Commissione di esperti (DOPS)

1. La Commissione di esperti, formata da un numero da 2 a 5 componenti, può essere nominata dal Consiglio Federale prima dell'inizio delle competizioni o campionati di ciascuna stagione sportiva, tra coloro che sono dotati di comprovata esperienza nella disciplina sportiva di riferimento.
2. La Commissione di esperti ha il compito di assicurare il buon andamento delle manifestazioni con il rispetto di tutte le norme previste dal presente Regolamento e dai Regolamenti Tecnico-Federali, nonché ogni altra disposizione, emanata dai competenti Organi federali.
3. La Commissione riceve il rapporto di gara dall'ufficiale di gara o la segnalazione dagli affiliati interessati, secondo le modalità previste nei regolamenti tecnici, e in base a quanto comunicato, la Commissione procede ad acquisire e visionare le immagini relative a eventuali infrazioni segnalate, rilasciando una relazione congiunta non vincolante tramite riunione in presenza o da remoto, comunicandola al Giudice Sportivo entro 24 ore dalla comunicazione del rapporto di gara o dalla segnalazione

Articolo 96 - Istanza degli Interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Unico Sportivo entro il termine di 3 (tre) giorni dal compimento dell'evento; essa deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prove.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi.
3. Entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Unico Sportivo non è tenuto a pronunciare



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Articolo 97 - Fissazione della data di decisione

1. Quando il procedimento segue a istanza, il Giudice Unico Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, e cura della segreteria.
3. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 98 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 99 - Pronuncia del Giudice Unico Sportivo

1. Il Giudice Unico Sportivo pronuncia senza udienza e comunque non oltre 60 giorni.
2. Il Giudice Unico Sportivo, anche mediante audizioni, assume ogni le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

**SEZIONE II
TRIBUNALE FEDERALE**

Articolo 100 - Il Tribunale federale

1. I componenti del Tribunale Federale vengono nominati secondo quanto previsto dallo Statuto dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alia nomina, quali componenti del Tribunale Federale, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

rinnovato per più di due volte, in ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

4. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti.
5. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si ritrovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
6. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 101 - Competenze del Tribunale federale


1. Il Tribunale Federale giudica in prima istanza, stabilendo le relative sanzioni, su:
 - a) tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo;
 - b) atto di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni della vigente normativa federale, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI/CIP, Codice Etico e Linee Guida prevenzione e contrasto abusi, mancato rispetto dei provvedimenti adottati dal Safeguarding Officer, in materia di lealtà e correttezza sportiva, in materia di illecito sportivo, frode sportiva e in materia di scommesse riferito a società e tesserati ivi compresi gli ufficiali di gara;;
 - c) violazione della disciplina in materia di premio di tesseramento ed indennità di formazione nei casi previsti dal presente regolamento o dalla regolamentazione tecnica, Riguardo la competenza sui premi di formazione e indennità, l'art. 32 comma 11 del RAT attribuisce l'applicazione della sanzione del 10% alla Federazione, quindi sarà la Segreteria ad applicarla in modo automatico.
 - d) giudica altresì in primo grado sui ricorsi delle affiliate o dei tesserati avverso i provvedimenti emessi dagli Organi Federali.

Articolo 102 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso del soggetto interessato nei casi in cui risulti titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'Ordinamento sportivo.
2. Le parti possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore.
3. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto. e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.
4. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione al Tribunale federale se



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



non per atto di deferimento del procuratore federale.

5. Il ricorso deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque contro interessati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la eventuale sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Articolo 103 - Fissazione dell'Udienza

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale ed alle parti aventi titolo la data dell'udienza.
2. Fino a 3 (tre) giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese.
3. L'incolpato ed eventuali terzi interessati hanno facoltà, fino a 3 (tre) giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, di depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendano avvalersi e produrre documenti.
4. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni.
5. Il presidente del Tribunale Federale qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine indicato nel comma precedente. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Articolo 103 bis - Fissazione dell'Udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque ai soggetti interessati ed agli altri soggetti FISG, nonché comunicando anche al ricorrente la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale ed i ricorrenti nonché altri soggetti FISG possono prenderne visione ed estrarre copia, possono inoltre depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendano

avvalersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora non ravvisi i giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'effettivo esercizio del diritto alla difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche dall'Ufficio, in un solo procedimento.

Articolo 104 - Udienza


1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio.
3. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti passibilità di difesa. Il dibattimento si svolge nel contraddittorio tra la Procura Federale e le parti.
4. E' facoltà di tutte le parti intervenute, chiedere di essere sentite.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Nei giudizi disciplinari l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

Articolo 105 - Assunzione delle prove

1. Il Tribunale può disporre l'acquisizione di documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della F.I.S.G. ed alle parti, nonché sentire, nel corso della seduta, le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti.
2. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta di una delle parti.
3. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio nomina un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
4. Laddove risulti necessario ai fini della decisione finale, il Tribunale può disporre anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



5. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza ai sensi del presente Regolamento.
6. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

Art. 106 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni/CIP e ai principi fondamentali del CONI/CIP, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni assembleari.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni/CIP e ai principi fondamentali del Coni/CIP, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso presentato esclusivamente da un componente del Consiglio Federale, assente o dissenziente, o del Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del Coni. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute al precedente articolo 102 co. 2 e 3, relative al giudizio di 1° grado dinanzi al Tribunale Federale.
7. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 107 - Accesso ai mezzi di informazione

1. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato a circuito



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



chiuso.

2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte con atto motivato dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

CAPO II IMPUGNAZIONI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 108 - Regole generali

1. Il mezzo esclusivo per impugnare le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado è il reclamo o ricorso della parte interessata proposto innanzi al rispettivo organo di giustizia di secondo grado.

Articolo 109 - Forma e presentazione dell'Impugnazione

2. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, l'organo che l'ha emesso, e sono enunciati i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
 - a) motivi;
 - b) le richieste.


SEZIONE II LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Articolo 110 - La Corte Federale d'Appello

1. I componenti della Corte Federale d'Appello, secondo quanto previsto dallo Statuto, sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti della Corte federale di appello, coloro che,



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

Articolo 111 - Giudizio dinanzi alla Corte Federale d'Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale d'Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione dell'udienza sono comunicati a cura della Segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro la decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
2. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ovvero altro provvedimento ad esso collegato che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.
3. All'udienza da tenersi tempestivamente il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
4. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il Collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
5. Col reclamo la controversia è devoluta al Collegio davanti al quale è proposta nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle

parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita a rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 104 e 105 del presente Regolamento.

6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto, con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
7. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Il Collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese, se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
8. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in genere, si applicano i principi regolatori del Codice di procedura civile.
9. La decisione della Corte Federale d'Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

SEZIONE III


LA CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Articolo 112 - Giudizio innanzi alla Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impuginate con reclamo alla Corte Federale d'Appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di 7 (sette) giorni e, in difetto, di 15 (quindici) giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.
3. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



richiesta del reclamante.

4. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
5. Il Presidente della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
6. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
7. La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti.
8. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi una situazione di incompatibilità comunque determinata.
9. La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
10. Innanzi alla Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata.
11. Se rileva motivi di improponibilità di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
12. La decisione della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, adottata entro il termine di quindici giorni e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata

Articolo 113 - Reclamo al Giudice Unico Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello con procedura d'urgenza


1. Le disposizioni previste dal presente Regolamento sono derogate ed il procedimento è assoggettato alla disciplina contenuta nel presente articolo quando il procedimento verte su questioni di natura tecnico-regolamentare di competenza degli Ufficiali di Gara e chi ha legittimo interesse ad impugnare opti per la procedura d'urgenza.
2. Il reclamo, qualificato d'urgenza, debitamente motivato deve essere presentato al Giudice Unico Sportivo nonché ad eventuali altre parti interessate entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo a quello della

W

[Handwritten signature]



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



- manifestazione alla quale si riferisce. Il reclamo d'urgenza avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo va presentato alla Corte Sportiva d'Appello ed alle parti del giudizio di primo grado entro le ore 12 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sul sito Internet federale.
3. A pena d'improcedibilità devono essere allegati all'atto presentato al Giudice la ricevuta del versamento della prescritta tassa federale e la prova dell'avvenuto invio del reclamo alla controparte ed ai controinteressati oltre agli eventuali filmati di cui si richiedesse l'esame secondo quanto previsto dall'art. 95. Le eventuali controparti o controinteressati hanno diritto di far pervenire al Giudice ed all'istante propri scritti difensivi e fonti di prova entro le ore 24 del giorno successivo a quello di presentazione del reclamo.
 4. Il Giudice decide sul reclamo d'urgenza entro il secondo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo stesso acquisite, con libertà di forma, le informazioni e la documentazione ritenute necessaria.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 114 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art.94 commi 3,4,5.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 (sessanta) giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 (sessanta) giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelate, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva
Paralimpica Riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale ricorso.

Articolo 115 - Sentenze dell'autorità giudiziaria

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
3. L'efficacia di cui ai commi 1 e 2 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello dagli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
4. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
5. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

Articolo 116 - Deliberazione

1. La deliberazione è segreta ed è emessa dagli stessi giudici che hanno partecipato alle udienze.
2. Nel procedimento ordinario davanti agli Organi di Giustizia collegiali, in caso di contrasto fra i giudici del collegio, prevale la decisione della maggioranza.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
4. Se il fatto non sussiste, se l'incolpato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce violazione regolamentare e se è insufficiente o contraddittoria la prova su tali circostanze, il giudice emette deliberazione assolutoria.
5. Salvo quanto previsto al precedente comma, il giudice, se la violazione è estinta per prescrizione, pronuncia delibera di non luogo a procedere enunciandone la causa.
6. Se l'incolpato risulta colpevole, il giudice emette deliberazione di condanna applicando la sanzione.
7. Se la condanna riguarda più violazioni, il giudice stabilisce la sanzione per ciascuna di esse.

**CAPO IV
REVISIONE E REVOCAZIONE**

Articolo 117 - Casi di revisione e revocazione


1. Contro le decisioni della Corte sportiva d'appello e della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero quest'ultimo ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte sportiva d'appello e della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero quest'ultimo ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

W

[Signature]



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale d'Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport: ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO V PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 118 - Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla FISG si impegnano a rimettere alla decisione dal Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte fra di loro, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi Giurisdizionali federali e nella competenza del Giudice Amministrativo.
2. L'inosservanza del vincolo di giustizia federale di cui all'art. 57 dello Statuto federale, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Articolo 119 - Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato alla FISG che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale devono inviare alla Segreteria Federale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero Posta elettronica certificata o mezzo equipollente, un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte Federale di Appello.
2. L'atto introduttivo deve contenere:
 - a) L'oggetto della controversia;
 - b) Le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;

- c) La nomina dell'arbitro e, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
 - d) L'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro nei termini previsti dal successivo comma 4;
 - e) Copia della ricevuta di pagamento della tassa di attivazione dell'arbitrato dell'importo annualmente determinata dal Consiglio Federale.
3. Ad entrambi gli esemplari dell'atto introduttivo deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda. All'esemplare indirizzato alla Corte Federale di Appello deve altresì essere allegata la prova dall'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti è proposta la domanda.
 4. Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo equipollente, alla parte istante ed alla Corte Fedale di Appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.
 5. Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, decorso il termine di cui al comma precedente, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte Federate di Appello su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.
 6. Tele nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

Articolo 120 - Costituzione del Collegio

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono comunicare la nomina alla Corte Federale di Appello, entro dieci giorni decorrenti dalla nomina dell'Arbitro di parte convenuta a cura dell'interessata oppure a cura del Presidente della Corte d'Appello Federale.
2. Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la Corte Federale di Appello trasmette al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso.
3. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Corte Federale di Appello.

Articolo 121 - Convocazione e procedimento

1. Il Presidente cura la convocazione del Collegio e delle parti, avvalendosi della Segreteria federale, con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la conoscenza immediata almeno dieci giorni prima della data fissata del contraddittorio.

2. Le parti possono ricusare gli arbitri per i motivi di cui all'art. 80 del presente Regolamento con istanza indirizzata alla Corte Federale d'Appello. Il procedimento rimane sospeso fino alla decisione sulla ricusazione.
3. Il Presidente o, se nominato, il segretario cura la redazione del verbale sommario dell'udienza, sottoscritto da tutti i componenti, che va notificato solo su richiesta espressa delle parti in causa a cura della Segreteria federale all'indirizzo Pec indicato dagli interessati stessi.
4. Prima dell'inizio del procedimento arbitrale, il Collegio è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, dandone atto nel verbale in caso di esito negativo. In caso di transazione, il Collegio viene esonerato dalla redazione del lodo che viene sostituito dal verbale sottoscritto dalle parti. In caso di accordo parziale, il lodo sarà pubblicato limitatamente alla parte della controversia oggetto del mancato accordo

Articolo 122 - Procedura e deliberazione

1. L'arbitrato federale disciplinato nel presente regolamento è di natura irrituale ed opera, se non diversamente stabilito dal Collegio stesso, presso la sede federale. Gli incontri possono svolgersi altresì mediante collegamento da remoto.
2. Il Collegio ha poteri istruttori d'ufficio. Lo svolgimento del procedimento è regolato dal Collegio nel modo ritenuto più opportuno. Le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia.
3. Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione.
4. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
5. Il lodo, deliberato a maggioranza entro 60 giorni dalla nomina del Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria Generale della FISG, in tanti originali quante sono le parti, entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione. La predetta Segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti inviando l'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente.
6. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché sia dato atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
7. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) la concisa esposizione dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
8. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza di dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la

sottoscrizione avviene con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla comunicazione d'indisponibilità. Durante tale periodo i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. Gli atti di istruzione già compiuti non dovranno essere rinnovati. Le dimissioni presentate successivamente alla pronuncia del dispositivo non hanno nessuna efficacia sulla deliberazione stessa.

9. Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso. Nel lodo il Collegio liquida e pone a carico della parte soccombente il compenso per il funzionamento del Collegio. In caso di contestazione il compenso è determinato dal Presidente della Corte Federale di Appello.

Articolo 123 - Inoppugnabilità ed esecuzione

1. Il lodo deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Segreteria Generale della FISG.
2. La mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
3. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi previsti dall'art. 808 del Codice di Procedura Civile. È in ogni caso da ritenersi non consentito il deposito presso la cancelleria del Tribunale ex art. 825 codice di procedura civile perché trattasi di lodo contrattuale irrituale.
4. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

Articolo 124 - Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale

1. Non possono essere nominati componenti del Collegio Arbitrale tutti coloro i quali siano privi in tutto o in parte, della capacità legale di agire come previsto all'art. 812 c.p.c.

Le parti interessate possono proporre istanza di ricasazione degli Arbitri alla Corte Federale di Appello secondo quanto previsto dall'articolo 80.

Articolo 125 - Rapporti col Codice di giustizia sportiva

1. Il presente titolo si intende specialmente integrato per tutto quanto non previsto e per quanto necessario alla sua interpretazione dal Codice di giustizia sportiva emanato dal CONI ed ai principi di giustizia sportiva emanati dal CONI, al quale si conformano anche le altre disposizioni del Regolamento.

Articolo 126 - Entrata in vigore

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 co. 5 lett. 1) dello Statuto CONI entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI,
3. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento i procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



Spettabile

Ufficio Statuto e Regolamenti

CONI, Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 - Roma - Italia

Oggetto: Trasmissione Regolamento organi di giustizia

si trasmette in allegato, per la Vostra approvazione, il testo in formato Word e PDF del *Regolamento Organi di Giustizia* della FISG, approvato dal Consiglio Federale ed emendato secondo le osservazioni del Vostro Ufficio con lettera del 07/10/2025 Prot. N. 000035.

Alla presente si uniscono, altresì:

- la relativa lettera di accompagnamento;
- una versione del Regolamento che evidenzia le novelle introdotte.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Milano 19/03/2025

Firma

Firmato digitalmente da:
IPPOLITO SANFRATELLO
Data: 20/03/2026 15:02:04